

n. 35170/2018 r.g.a.c.



**Tribunale di Napoli**  
*13 SEZIONE CIVILE*

Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, nella persona della dr.ssa Marida Corso ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella causa civile iscritta al n.35170\18 promossa da:

**██████████**, nata in Nigeria il **██████████**, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'Avv. Salvatore Fachile (cf. FCHSTV71P30I199M) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Roma, alla Piazza Giuseppe Mazzini n. 8, 00195, e che per le comunicazioni e gli avvisi ex artt. 136 c.p.c. indica il seguente numero di telefono: 0645508850 e il seguente indirizzo pec: fachile@pec.it

PARTE RICORRENTE

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro p.t., **Questura di Napoli**, in persona del Questore p-t con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato;

PARTE RESISTENTE

osserva in fatto:

la ricorrente, proveniente dalla Nigeria, inoltrava alla Questura di Napoli istanza per il rilascio del titolo di soggiorno per protezione sussidiaria giusto provvedimento del Tribunale di Roma del 21.11.2016.

Deduceva che, nonostante fossero trascorsi i sessanta giorni di cui all'art.5 del dl.gs 286\98, la Questura di Napoli non rilasciava il permesso di soggiorno.

Chiedeva, in via di urgenza, ordinarsi alla Questura di Napoli la cessazione della condotta omissiva ed il rilascio del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria.

La Questura di Napoli pur non costituitasi in giudizio, depositava informazioni scritte con le quali dichiarava di avere sospeso la pratica, richiedendo l'integrazione dei documenti per il rilascio del permesso di soggiorno (Passaporto o documento equipollente, certificato di residenza e certificato di nascita dei figli).



Istruita con produzioni documentali, la causa è stata riservata per la decisione in data 15.2.2019, all'esito della comparizione personale della ricorrente che dichiarava, che in seguito alla comunicazione della Questura di Napoli, di avere integrato la documentazione depositando il certificato di residenza e di nascita dei figli.

In diritto:

l'art.23 del dl.gs 251\2007 prevede che ai titolari di protezione sussidiaria è rilasciato un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria con validità quinquennale, rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento della protezione sussidiaria.

L'art.5,comma 9 del dl.vo n.286\1998 prevede che il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato, o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto, ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.

L'art.9, del D.P.R. n.394\1999 prevede: 1. La richiesta del permesso di soggiorno è presentata, entro il termine previsto dal testo unico, al questore della provincia nella quale lo straniero intende soggiornare, ovvero allo Sportello unico in caso di ricongiungimento familiare, di cui all'articolo 6, comma 1, ed in caso d'ingresso per lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, mediante scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dell'interno, sottoscritta dal richiedente e corredata della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari: uno da apporre sulla scheda di domanda, uno da apporre sul permesso di soggiorno, il terzo da conservare agli atti d'ufficio e il quarto da trasmettere al sistema informativo di cui all'articolo 49 del testo unico. In luogo della fotografia in più esemplari, allo straniero può essere richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione all'ufficio (1).

1-bis. Le modalità di richiesta del permesso di soggiorno, diverse da quelle previste dal comma 1, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno di attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno 2002, del Consiglio, di cui all'articolo 5, comma 8, del testo unico (2).

1-ter. In caso di ricongiungimento familiare, lo straniero, entro otto giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, si reca presso lo Sportello unico che, a seguito di verifica del visto rilasciato dall'autorità consolare e dei dati anagrafici dello straniero, consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale e fa sottoscrivere il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono,



contestualmente, inoltrati alla questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura telematica. Si applica quanto previsto dagli articoli 11, comma 2-bis, e 36, comma 2 (3).

1-quater. Lo sportello unico competente richiede l'annullamento dei codici fiscali non consegnati nel termine di diciotto mesi dal rilascio del nullaosta, ovvero conferma l'avvenuta consegna, con la contestuale comunicazione del dato relativo al domicilio fiscale dello straniero, secondo le modalità determinate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 11, comma 2 (4).

2. Nella richiesta di cui al comma 1 lo straniero deve indicare:

- a) le proprie generalità complete, nonché quelle dei figli minori conviventi, per i quali sia prevista l'iscrizione nel permesso di soggiorno del genitore;
- b) il luogo dove l'interessato dichiara di voler soggiornare;
- c) il motivo del soggiorno.

**3. Con la richiesta di cui al comma 1 devono essere esibiti:**

- a) il passaporto o altro documento equipollente da cui risultino la nazionalità, la data, anche solo con l'indicazione dell'anno, e il luogo di nascita degli interessati, nonché il visto di ingresso, quando prescritto;
- b) la documentazione, attestante la disponibilità dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza, nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di famiglia e di lavoro (5).

4. L'ufficio trattiene copia della documentazione esibita e può richiedere, quando occorre verificare la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico, l'esibizione della documentazione o di altri elementi occorrenti per comprovare:

- a) l'esigenza del soggiorno, per il tempo richiesto;
- b) la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti commisurati ai motivi e alla durata del soggiorno, in relazione alle direttive di cui all'articolo 4, comma 3, del testo unico, rapportata al numero delle persone a carico;
- c) la disponibilità di altre risorse o dell'alloggio, nei casi in cui tale documentazione sia richiesta dal testo unico o dal presente regolamento.

5. Gli stranieri autorizzati al lavoro stagionale ai sensi dell'articolo 24 del testo unico per un periodo non superiore a trenta giorni sono esonerati dall'obbligo di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del medesimo testo unico (6).



**6. La documentazione di cui ai commi 3 e 4 non è necessaria per i richiedenti asilo e per gli stranieri ammessi al soggiorno per i motivi di cui agli articoli 18 e 20 del testo unico e all'articolo 11, comma 1, lettera c).**

7. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identità dei richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di cui al comma 1, munita di fotografia dell'interessato e del timbro datario dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla ricezione, quale ricevuta, indicando il giorno in cui potrà essere ritirato il permesso di soggiorno, con l'avvertenza che all'atto del ritiro dovrà essere esibita la documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui all'articolo 34, comma 3, del testo unico.

Sulla base della normativa citata, sussiste il *fumus boni iuris*, legato alla fondatezza del ricorso, stante la illeggittimità della richiesta di produzione di ulteriori documenti da parte della Questua di Napoli, reiterata anche da ultimo in data 31.1.2019;

Il *periculum in mora* prospettato dalla ricorrente, giustifica la accoglimento del ricorso con condanna della Questura di Napoli al rilascio del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria in favore della ricorrente.

**In ordine alle spese processuali si dichiara la loro irripetibilità, atteso che “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato.” (Cassazione civile, sez. II, 29/10/2012, n. 18583).**

Provvede alla liquidazione dei compensi della parte ammessa al gratuito patrocinio con separato decreto.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla Questua di Napoli il rilascio del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria in favore di [REDACTED] nata in Nigeria il [REDACTED]. Dichiara le spese processuali irripetibili. Si comunichi

Così deciso in Napoli in data 21 febbraio 2019

Il Giudice

Dr.ssa Marida Corso

